



DELIBERAZIONE N. 2021 - 40

OGGETTO: 3 ADEMPIMENTI PRIVACY IN RELAZIONE A TRATTAMENTI DATI PERSONALI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID- 19

Reggio Emilia, questo giorno 8 (otto) del mese di ottobre dell'anno 2021 nella sede dell'Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nominato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci dell' ASP "REGGIO EMILIA – Città delle Persone" n. 2021/5 del 25/02/2021, si è riunito alle ore 15,00 a seguito invito del Signor Presidente, con l'intervento dei Signori:

N.	Componenti	Carica	Presenti	Assenti
14	MARIELLA MARTINI	Presidente	X	
15	SIMONE CAPRARI	VicePresidente	X	
16	GIULIA NOTARI	Consigliere	X	
			3	--

Assistono alla seduta il Direttore Vicario dell'Azienda: Alessandra Sazzi

e il segretario verbalizzante: Anna Maria Lacala

Il Presidente MARIELLA MARTINI assume la presidenza e, riscontrato legale il numero dei presenti per deliberare validamente, dichiara aperta la seduta.

ADEMPIMENTI PRIVACY IN RELAZIONE A TRATTAMENTI DATI PERSONALI CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID- 19

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI

- il Regolamento 2016/679/UE (RGPD) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che ha abrogato la Direttiva 95/46/CE divenendo pienamente efficace a decorrere dal 25 maggio 2018, determinando a carico dei Titolari di Trattamenti, obblighi organizzativi, documentali e tecnici a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

DATO ATTO CHE questa Azienda ha fatto proprio l'approccio del Legislatore europeo relativo all'*accountability* ed alla *compliance*, adottando dapprima la deliberazione n. 2018/34 del 25/05/2018 "Primi adempimenti in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR)" con cui si designava Lepida S.p.A. come RPD/DPO e si approvavano le informative per gli utenti, i lavoratori/collaboratori e i fornitori ed il registro dei trattamenti e, successivamente, la deliberazione n. 2018/42 del 22/06/2018 "ulteriori adempimenti in attuazione del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali" con cui si approvavano le informative per i conduttori/locatari degli immobili aziendali e per gli utenti adulti dei servizi gestiti dall'azienda, il template predisposto da Lepida per l'autorizzazione al trattamento dei dati e la policy gestione incidenti di sicurezza ;

CONSIDERATO CHE

- con il decreto legge sulle riaperture del 22 aprile 2021, n. 52 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87) è stata introdotta la cosiddetta certificazione verde Covid-19, nota come green pass, volta a favorire l'esercizio in sicurezza di attività e servizi, nonché la circolazione delle persone, alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

- l'art 9 del DL 52/2021 attribuisce esclusivamente alla Piattaforma DGC l'emissione, il rilascio e la verifica delle certificazioni Covid;

- con DPCM 17 giugno 2021 sono state impartite disposizioni attuative dell'art. 9 c. 10 del DL 52/2021 disciplinando:

- a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- c) i dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse;
- e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- g) le modalità di aggiornamento e revoca delle certificazioni verdi COVID-19;
- h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
- i) i tempi di conservazione dei dati trattati ai fini dell'emissione e della verifica delle certificazioni;
- j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali trattati.

CONSIDERATO CHE

- con l'art. 3 c. 1 lettera i) dl n. 105 del 23/07/2021 convertito dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126 è stata prevista l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 per l'accesso ai concorsi pubblici;

- con l'art. 1 bis del D.L. 44/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" convertito nella L. 76/2021, è stata prevista l'obbligatorietà della certificazione verde covid-19 per l'accesso di familiari e visitatori a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite RSA, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, strutture residenziali post acuzie di cui all'art. 44 DPCM 12.01.2017 e in quelle socio assistenziali;

- con l'art. 1 del D.L. 21.09.2021, n. 127, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" è stata introdotta dal 15 ottobre 2021 e fino al 31/12/2021 l'obbligatorietà della certificazione verde Covid-19 (green pass) per tutti i dipendenti pubblici, nonché per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo accedono per svolgere attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche con contratti esterni, nei luoghi di lavoro della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO CHE

- la verifica delle certificazioni verdi Covid -19 deve essere effettuata a norma dell'art. 13 DPCM 17 giugno 2021, dai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, dai gestori delle strutture socio assistenziali/sociosanitarie/ nonché loro delegati, dai datori di lavoro/ o da soggetti da questi delegati ed incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 art 1 DL 127/2021;
- il green pass contiene informazioni personali e l' attività di verifica dei green pass comporta un trattamento di dati personali;

CHE pertanto si rende opportuno che il titolare del trattamento integri quanto necessario per la *compliance* della normativa privacy;

RITENUTO a tal fine:

- di implementare le informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 già approvate con precedenti deliberazioni n. 2018/34 del 25/05/2018 e n. n. 2018/42 del 22/06/2018 con l'informativa inerente il trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di verifica delle certificazioni verdi covid -19 disponendo che sia pubblicata sul sito istituzionale e di approvare altresì una versione semplificata della medesima informativa da affiggere nel punto in cui avvenga la verifica dei green pass;
- di designare i soggetti che saranno delegati dal Direttore Vicario nella sua qualità anche di datore di lavoro quali verificatori del Green Pass nonché incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 art 1 DL 127/2021, ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 quali incaricati del trattamento dati controllo certificazione verde Covid 19 GDPR UE REG 679/2016 impartendo le necessarie istruzioni operative di cui agli articoli 29 e 32, comma 4, GDPR;
- di, inserire l' attività di verifica dei green pass all'interno del **registro dei trattamenti** (art. 30, comma 1, GDPR), specificando le misure di sicurezza "adeguate" secondo quanto richiesto dall'art. 32 del GDPR;

DATO ATTO INOLTRE CHE, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 recante Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19, pubblicato in G.U. n. 62, il 9 marzo 2020, ed in vigore dal 10 marzo 2020, veniva prevista una disciplina semplificata per la tutela dei dati personali in base, all'art. 9 par. 2 lett. i) del Regolamento, successivamente confermata con l'art 17 bis DL n 18 del 17/03/2020 introdotto dalla Legge di conversione n. 27/2020 i cui termini sono stati

da ultimo prorogati con l'art 6 c. 1 D.L. n. 105/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 105/2021;

CHE tale disciplina semplificata per la tutela dei dati personali è applicabile alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e agli altri soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo loro di effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione dei dati personali, anche particolari e giudiziari di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679, che risultino necessari all'espletamento delle predette funzioni e di provvedervi nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati;

DATO ATTO CHE nell'ambito della campagna di screening prevista dalla Regione Emilia Romagna per il contrasto alla pandemia da COVID-19 è stato richiesto ad ASP di somministrare test antigenici rapidi ai propri utenti ed operatori al fine di controllare la trasmissione dell'infezione da SARS Cov-2 e rilevare eventuali cluster o focolai;

CHE la modalità di screening prevede l'inserimento dell'esito del tampone antigenico nell'applicativo web SMARTY dell'AUSL di Reggio Emilia che consente alla medesima in caso di esito positivo del tampone antigenico di richiedere il conseguente tampone molecolare;

CHE viene richiesto ad ASP di alimentare la banca dati presente in Smarty con l'indicazione del servizio presso cui operano o sono inseriti gli operatori e gli ospiti dei servizi di ASP presso cui lo screening viene effettuato;

DATO ATTO CHE il suddetto trattamento di dati personali rientra tra quelli consentiti dall'art 17 bis del DL n 18 del 17/03/2020 introdotto dalla Legge di conversione n. 27/2020 in quanto necessari all'espletamento delle funzioni attribuite alle Regioni, alle strutture pubbliche e private che operano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e agli altri soggetti deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure di contenimento nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19;

CHE avuto riguardo alla necessità di contemperare le esigenze di gestione dell'emergenza sanitaria in atto con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i predetti soggetti possono conferire le autorizzazioni al trattamento dei dati di cui all'articolo 2-quaterdecies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate, anche oralmente;

RITENUTO al riguardo di approvare specifica informativa da rendere agli interessati disponendo che essa sia pubblicata sul sito istituzionale;

DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento del presente atto è il rettore

Vicario;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica amministrativa del Dirigente proponente;

DATO ATTO CHE l'approvazione del presente atto non comporta l'assunzione di costi a carico dell'Azienda e, pertanto, non si rende necessaria l'acquisizione del parere tecnico contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore, ai sensi dell' art. 28 comma 6 dello Statuto aziendale;

RICHIAMATO l'art. 28 dello Statuto aziendale sulla validità e sullo svolgimento delle sedute che prevede, al comma 3, che il Consiglio deliberi a maggioranza assoluta dei votanti, prevalendo in caso di parità, il voto del Presidente e, al comma 5, che l'espressione del voto avvenga in forma palese, fatti salvi i casi in cui si tratti di questioni concernenti persone;

Si procede alla votazione in forma palese della presente deliberazione e il Consiglio di Amministrazione all'unanimità dei presenti

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate

1. di implementare le informative ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 già approvate con precedenti deliberazioni n. 2018/34 del 25/05/2018 e n. n. 2018/42 del 22/06/2018 con l'informativa inerente il trattamento dei dati personali nello svolgimento delle attività di verifica delle certificazioni verdi covid -19 completa e semplificata e con l'informativa inerente l'attività di esecuzione test antigenici nell'ambito dello screening previsto dalla Regione Emilia Romagna, allegate alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegati 1-3);
2. di designare i soggetti che saranno delegati dal Direttore nella sua qualità anche di datore di lavoro, quali verificatori del Green Pass nonché incaricati dell'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 art 1 DL 127/2021, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018 quale incaricati del trattamento dati controllo certificazione verde Covid 19 GDPR UE REG 679/2016 approvando il template allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 4);
3. di approvare la Versione 02 del Registro dei Trattamenti allegata al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 5) dando atto che nella medesima sono inserite le attività di verifica dei green pass e di esecuzione test antigenici nell'ambito di campagna screening regionale di cui al presente atto;
4. di dichiarare la presente deliberazione urgente e quindi immediatamente eseguibile;

5. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio on line dell'Azienda per la durata di 10 giorni consecutivi.

6. di dare comunicazione del presente atto alle Aree Aziendali

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Il Direttore Vicario
